

Bruxelles, 3 maggio 2024
(OR. en)

9029/24

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0278(COD)**

**CODEC 1129
FRONT 130
IXIM 115
COMIX 188**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

1. Il 23 settembre 2020 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la sua proposta¹, fondata sull'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), TFUE.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 25 febbraio 2021².
3. Il Comitato delle regioni ha formulato il suo parere il 19 marzo 2021³.
4. Il 10 aprile 2024 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione⁴. Il risultato della votazione del Parlamento europeo rispecchia l'accordo di compromesso convenuto tra le istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio.

¹ Doc. 11224/20 + ADD 1.

² GU L 155 del 30.4.2021, pag. 64.

³ GU L 175 del 7.5.2021, pag. 32.

⁴ Doc. 8589/24.

5. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare il suo accordo e a suggerire al Consiglio^{5 6} di approvare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, con il voto contrario dell'Ungheria e della Polonia e l'astensione della Repubblica ceca e della Slovacchia, la posizione del Parlamento europeo il cui testo figura nel documento PE- CONS 20/24.
6. Le dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale della sessione del Consiglio figurano nell'addendum alla presente nota.
7. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto legislativo è adottato.

A seguito della firma da parte della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, l'atto legislativo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁵ A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

⁶ Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.